

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e della Segreteria, si è riunito il giorno 28.9.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(237) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DELLA L.N.P. SERIE B IN PERSONA DEL PRESIDENTE AVV. MAURO BALATA PER L'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL CU FIGC N. 42 DELL'11.5.2018.

Il ricorso

Con ricorso ex art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (d'ora in poi CGS), depositato in data 10.6.2018, la Lega Nazionale Professionisti Serie B (d'ora in poi LNPB), in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Nicoella ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l'invalidità e/o illegittimità e, conseguentemente l'annullamento e/o la revoca della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata in data 11 maggio 2018 giusta Comunicato Ufficiale n. 42, nonché tutti gli atti ad essa prodromici e consequenziali, con la quale il Commissario Straordinario della FIGC ha consentito alle Società di Serie A di iscrivere le proprie seconde squadre al campionato di Serie C, in presenza di determinate condizioni, in caso di carenza di organico nel medesimo campionato nella stagione 2018/2019.

Parte ricorrente lamentava che, al paragrafo III del Comunicato Ufficiale sia stato stabilito che la seconda squadra, al termine del campionato di Serie C potrà essere promossa al campionato di serie B, con la conseguenza che sin dal campionato 2019/2020 una seconda squadra potrebbe partecipare al campionato di Serie B.

Con il predetto ricorso, regolarmente notificato alla FIGC ed al Commissario Straordinario, parte ricorrente, dopo avere argomentato in ordine all'incidenza del progetto seconde squadre nel campionato di Serie B e sulle ripercussioni economico-finanziarie che tale novità apporterebbe, ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:

- la violazione dell'art. 3, comma 1, lett. g), dell'art. 13 comma 2 e dell'art. 27 comma 3 lett. d) dello Statuto Federale che prevedono che l'adozione di determinati provvedimenti incidenti

sull'ordinamento e delle formule dei campionati, debba essere effettuata d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche, cosa non avvenuta nel caso di specie;

- la violazione dell'art. 7 dello Statuto Federale nella parte in cui vieta partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo in via diretta o indiretta in più Società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto;

- la violazione dell'art. 50 comma 2 delle NOIF che l'organizzazione dei campionati è demandato alle Leghe ed al fatto che la delibera di modifica dell'ordinamento dei campionati dovrebbe entrare in vigore a partire dalla seconda stagione sportiva successiva a quella della data della sua adozione.

- l'abuso del diritto e l'eccesso di potere del Commissario Straordinario.

Si è costituita in giudizio la FIGC con memoria depositata in data 28.6.2018, con il patrocinio degli Avv.ti Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della LNPNB in ragione di quanto previsto dall'art. 31 del CGS CONI che legittima a ricorrere avverso le delibere del Consiglio Federale solo i componenti assenti o dissenzienti del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei conti; nel caso di specie non sarebbero individuabili soggetti dissenzienti all'interno del Consiglio Federale, in quanto il Commissario Straordinario impersona l'intero Consiglio Federale.

Sotto altro profilo ha eccepito la carenza di interesse a ricorrere in quanto la delibera impugnata non produrrebbe effetti immediatamente lesivi nei confronti della LNPNB.

Nel merito ha confutato i motivi di ricorso formulati dalla LNPNB.

Con decisione pubblicata giusta CU n. 4 del 12.7.2018 questo Tribunale Federale ha ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di interesse a ricorrere.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Lega Nazionale Professionisti Serie B innanzi alla Corte Federale d'Appello che, con decisione pubblicata giusta C.U. 007 del 1.8.2018 le cui motivazioni sono state pubblicate su C.U. n. 009 dell'8.8.2018 ha annullato la predetta decisione ed ha disposto, *"...ferma ed impregiudicata la questione dell'interesse a ricorrere da parte della LNP Serie B..."* di *"ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le Leghe interessate ai sensi delle disposizioni dello Statuto FIGC sopra indicate e che la LNPNB assume violate, in un termine perentorio dallo stesso TFN stabilito"*.

Con comunicato n. 15 del 13 settembre 2018 questo Tribunale ha ordinato alla LNP Serie B di integrare il contraddittorio come da pronuncia della Corte Federale d'Appello.

Il dibattimento

All'odierna udienza i legali della FIGC, hanno evidenziato che, il contraddittorio non risulta essere stato integrato nei confronti della Società Juventus, unica Società ad aver proceduto all'iscrizione della seconda squadra, allegando il provvedimento di concessione della Licenza Nazionale nei confronti della predetta Società.

Il legale della LNP Serie B ha, invece evidenziato che si è data puntuale esecuzione al comando giudiziale della Corte Federale d'Appello, procedendo ad integrare il contraddittorio nei confronti della LNP Serie A e della LNP Lega Pro che, tuttavia, non si sono costituiti.

Nel merito le parti si sono riportati ai motivi di ricorso.

I motivi della decisione

Alla luce di quanto sopra esposto e in assenza di ulteriori nuovi elementi il Tribunale non può che ribadire quanto già statuito nella propria decisione di cui al Com. Uff. n. 4/TFN-SD del 12.7.2018 e di accogliere, pertanto l'eccezione formulata dalla difesa della FIGC, relativa all'assenza di interesse concreto ed attuale a ricorrere da parte della LNPNB.

Non vi è dubbio, infatti che il provvedimento impugnato sia sprovvisto di un'autonoma attitudine lesiva nei confronti del ricorrente.

La LNPNB, infatti, a parte alcune considerazioni che appaiono del tutto astratte e sfordite di prova concreta circa le gravi ripercussioni economiche che le Società attualmente facenti parte della Serie B subirebbero da siffatto provvedimento, non indica alcun effettivo interesse, in capo alle Società dalla stessa rappresentate, che risulti immediatamente intaccato dal provvedimento commissariale.

Al momento, infatti, il campionato di Serie B non risulta modificato in alcun modo dalla delibera impugnata che si limita a fissare dei criteri generali, inidonei ad incidere con immediata efficacia lesiva sull'interesse dei ricorrenti in quanto, come osservato dalla difesa della FIGC, al momento della proposizione ricorso si disconosce:

- se nella stagione sportiva prossima si verificheranno le condizioni previste dalla delibera commissariale e se ci saranno squadre militanti nel campionato di Serie A interessate all'iscrizione delle loro seconde squadre al campionato di Lega Pro;
- se, al termine della prossima stagione sportiva vi saranno cosiddette seconde squadre che matureranno l'eventuale promozione in serie B.

Trattasi, pertanto, di eventi, allo stato, incerti, così come al momento sono incerti, in quanto non concretamente dimostrati, i supposti effetti negativi – di carattere, fra l'altro, metagiuridico, che il provvedimento impugnato avrebbe sul campionato di Serie B.

Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha specificato che *"...Nel processo amministrativo, l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando non sussista alcuna lesione concreta ed attuale della sfera propria del ricorrente, come quando venga prospettata una eventuale, futura, lesione giuridica (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 14 febbraio 2005, n. 1046)...."* (Tar Sicilia, Catania, sez. II, 5 dicembre 2008, n. 2282).

Trattandosi, anche in tal caso di giudizio di natura impugnatoria, deve ritenersi che analoghi principi debbano essere applicati nell'ambito del diritto sportivo.

Giova evidenziare, inoltre, che anche il Consiglio di Stato ha recentemente sostenuto che *"... In assenza di qualsiasi supporto, probatorio o anche solo argomentativo, in rapporto a quanto sopra....detta legittimazione attiva non può essere riconosciuta, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo. Solo provvedimenti successivi, allo stato non obbligati né prevedibili, potrebbero infatti comportare per gli originari ricorrenti, o solo per alcuni di essi, quella lesione attuale dell'interesse protetto, che consente l'esercizio dell'azione, anche con eventuale contestazione degli atti presupposti."*

Né può negarsi che il provvedimento impugnato ha fissato dei principi generali che solo nel caso eventuale di concreta applicazione, potranno ritenersi ipoteticamente lesivi nei confronti di coloro che saranno, in quel momento affiliati alla LNPNB.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso per i motivi suesposti.

Nulla per la tassa già versata.

[49] - RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ARTT. 25 e 30 CGS CONI DEL SIG. BOSCARINO ALESSIO ANGELO (ARBITRO EFFETTIVO - SEZ. A.I.A. SIRACUSA).

Il ricorso

Il Sig. Alessio Angelo Boscarino ha depositato il ricorso ex artt. 25 e 30 CGS CONI, nonché 43 bis CGS FIGC chiedendo a codesto Tribunale *“l’annullamento della decisione impugnata – non pubblicata – nonché tutti gli atti prodromici dell’intero procedimento / corso di qualificazione avente ad oggetto l’inquadramento dei ruoli di assistenti arbitrali degli organi tecnici nazionali per la stagione sportiva 2018/2019 ... ovvero in subordine disporsi l’annullamento della predetta decisione e del relativo procedimento / corso di qualificazione, per motivi suesposti nella parte in cui non prevede l’idoneità del ricorrente all’esito del corso di qualificazione per assistente arbitrale degli organi tecnici nazionali ...”* in ogni caso *“dichiarare il diritto del ricorrente a poter presentare domanda per l’ammissione al corso di qualificazione ... per la stagione sportiva 2019/2020”*; in via istruttoria di ordinare all’AIA di produrre tutti gli atti del corso di qualificazione.

A sostegno delle proprie richieste il ricorrente ricostruita in linea di fatto la vicenda sostiene, in diritto:

- 1) - la violazione dell’art. 23, comma 4 punti a e b delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell’AIA in relazione all’art. 1 bis CGS e all’art. 1 comma 2 del Regolamento AIA per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei principi di trasparenza e imparzialità. Dichiarò il ricorrente che il totale dei candidati ritenuti idonei a seguito del corso effettuato è inferiore al numero degli associati stabiliti dall’art. 23 delle NFOT. Lamenta altresì la mancata redazione di una graduatoria finale, non pubblicata con comunicato ufficiale con palese violazione dei menzionati principi;
- 2) - il difetto di motivazione del provvedimento con violazione sia dei principi di cui all’art. 1 CGS sia del principio di trasparenza ed imparzialità L. 241/90. Assume il ricorrente che la propria esclusione non è stata motivata in alcun modo né tanto meno gli sono stati indicati i motivi;
- 3) - l’omessa predeterminazione dei criteri per la compilazione della graduatoria finale in relazione ai specifici video test interattivi sottoposti ai candidati, con conseguente violazione del principio di imparzialità, trasparenza e par condicio dei partecipanti;
- 4) - la violazione dell’art. 23 punto 4 delle NFOT in quanto la contestata esclusione precluderebbe al ricorrente il diritto di ripresentare la domanda di partecipazione al corso di

qualificazione per assistente arbitrale degli organi tecnici federali in relazione alla stagione sportiva 2019/2020.

Ritualmente costituitasi la Associazione Italiana Arbitri, ha ricostruito in fatto la vicenda e sostenuto in diritto:

- 1) - l'inammissibilità del ricorso avverso per il tardivo deposito dell'atto introduttivo;
- 2.a) - la inammissibilità e infondatezza del primo motivo di impugnazione in quanto l'art. 23 comma 4 della NFOT non ha contenuto tassativo ma fornisce una indicazione di massima "suscettibile di discrezionale modifica da parte degli organi associativi". Nel caso in esame il numero degli inserimenti degli assistenti arbitrali nel ruolo CAN PRO è stato pubblicato con delibera in data 24/3/2018 non impugnata dal Sig. Boscarino;
- 2.b) - con la nota di indicazione del corso in data 25/6/18 sono state delineate le prove di valutazione dei partecipanti (doc. 5); durante le prove del corso sono stati letti "ad ogni singolo partecipante i tempi di ogni prova", sono state adottate tutte le procedure necessarie per la legittimità del corso di qualificazione; alla fine del corso è stata data lettura integrale a tutti i candidati della graduatoria di merito, comprendente i singoli voti di ogni prova, il voto complessivo ed il giudizio finale;
- 2.c) - non sussiste alcun obbligo di pubblicazione dei risultati in un comunicato ufficiale;
- 3) - l'atto conclusivo della procedura selettiva è configurabile nella graduatoria di merito verbalizzata e letta nella sua interezza a tutti i candidati. La indicazione dei voti in ogni singola prova e la comunicazione dell'esito finale assolve ogni onere di motivazione;
- 4) - la sussistenza di tutte le condizioni di legittimità del corso di ammissione determinate in relazione alla necessità di individuare "l'attitudine a svolgere l'attività di assistente arbitrale" anche attraverso "i video test in parola" predisposte dal settore tecnico AIA, organo deputato alla formazione tecnica arbitrale.
- 5) - la infondatezza del quarto motivo di impugnazione attesa la inammissibilità della domanda, posto che "il Collegio adito può decidere sulla legittimità o meno di un provvedimento adottato e non certo disporre per un evento futuro".

Conclude chiedendo il rigetto delle domande proposte dal Sig. Alessio Angelo Boscarino nei confronti della Associazione Italiani Arbitri con il ricorso in data 10/8/2018.

Il ricorrente ha fatto pervenire a codesto Tribunale delle controdeduzioni con le quali contesta gli assunti difensivi esposti dall'AIA nella propria memoria ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

Il dibattimento

All'udienza del 28/9/2018 sono comparsi il ricorrente, Sig. Alessio Angelo Boscarino, assistito dall'Avv. Alessandro Tetti in sostituzione del legale Avv. Danilo Motta e per l'AIA gli Avv.ti Valerio Di Stasio e Giancarlo Perinello.

Entrambe le parti hanno esposto le proprie posizioni, riportandosi agli scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Preliminarmente deve essere affrontata la eccezione di inammissibilità svolta dall'AIA in relazione alla tardività del ricorso proposto. L'esame di tale punto non può prescindere da un consolidato orientamento di questo Tribunale (C.U. 13 s.s. 2018-2019 e C.U. 17 s.s. 2017-2018). L'impugnazione del ricorrente non è inquadrabile nell'ambito della categoria del reclamo e non è soggetta ai limiti decadenziali prescritti da detta disposizione. Il reclamo, nell'ambito dell'ordinamento federale è un mezzo di impugnazione, disciplinato dall'art. 33 del CGS con il quale si contestano i risultati sportivi e le decisioni concernenti lo svolgimento delle gare, ipotesi differenti da quella in esame.

Il ricorso, disciplinato dall'art. 43 bis CGS e per il quale è previsto il termine decadenziale di giorni 30, ha ad oggetto le delibere degli organi diversi dal Giudice sportivo. Questo Tribunale, uniformandosi ai propri precedenti, reputa opportuno sussumere l'azione promossa dal Sig. Boscarino nella categoria del ricorso e, per l'effetto, a ritenerla tempestiva.

La AIA, in uno con la propria comparsa, ha depositato la documentazione relativa al corso di qualificazione per assistente arbitrale degli OTN tenutosi nei giorni 14 e 15 luglio 2018 presso Tivoli Terme. Deve quindi ritenersi soddisfatta la richiesta istruttoria formulata sul punto dal ricorrente.

Tale documentazione, non contestata dal Sig. Boscarino, conferma il regolare svolgimento delle prove e l'assenza di episodi che possano inficiare la validità della procedura selettiva.

In ordine alla prima doglianza lamentata dal ricorrente, questo Tribunale segnala che l'art. 23, comma 4 delle NFOT nel regolamentare il numero degli assistenti arbitri nel ruolo della CAN PRO stabilendo che una percentuale (30%) di assistenti si avvicendi dalla CAN D ai sensi dell'art. 21 NFOT ed altra percentuale (70%) consegua la promozione in base ad una graduatoria di merito.

L'esame letterale della norma induce questo Tribunale a ritenere che le menzionate percentuali non siano vincolanti. Viene, infatti, indicato che le percentuali sono "di norma" applicate da ciò derivando il principio della non tassatività delle menzionate percentuali. Questo Tribunale già ha avuto modo di esprimersi sul punto prevedendo "*un potere discrezionale sul numero delle promozioni e delle dimissioni che non necessariamente deve essere limitato*" (C.U. N. 13 TFN S.S. 2018/2019).

Lo stesso art. 23 NFOT disciplina le modalità di svolgimento del corso di qualificazione predisposto dal Comitato Nazionale ed il conseguente giudizio di idoneità a far parte del ruolo di assistente arbitrale CAN PRO.

Detta norma prevede che gli esaminandi debbano essere sottoposti a "test attitudinali" ma nulla dice in ordine alla tipologia delle prove, lasciando alla Commissione ampio spazio discrezionale in relazione alla tipologia e modalità delle prove di esame cui sottoporre gli allievi al fine di valutare il loro grado di preparazione.

In ordine all'iter procedimentale seguito va evidenziato che la "nota di indicazione del corso in data 25/6/2018", contenente la descrizione delle prove oggetto di valutazione ed i criteri per l'ottenimento della "idoneità", nonché le attività poste in essere dalla Commissione sia durante l'esame sia al termine delle prove, il tutto documentato dagli allegati 5, 9 e 10 del fascicolo AIA,

inducono questo Tribunale a ritenere valido ed aderente alla normativa federale il comportamento della Commissione e, in generale, la prova di idoneità.

Appare, peraltro, sufficiente ed aderente alla specifica normativa, la scelta adottata dalla Commissione di “comunicare direttamente e pubblicamente a tutti i candidati l’esito delle singole prove e del giudizio complessivo”.

Del pari infondato appare il secondo motivo di impugnazione incentrato sul “difetto di motivazione” del giudizio di inidoneità del ricorrente.

La documentazione versata in atti attesta che il Sig. Boscarino non ha superato positivamente la prova video con conseguente mancato raggiungimento del punteggio minimo necessario al giudizio finale di “idoneità”.

Deve essere condiviso il principio sancito dal Consiglio di Stato e richiamato dalla difesa dell’AIA secondo cui “*i provvedimenti che valutano negativamente le prove vanno considerati di per sé adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici*” (Cons. Stato Sez. IV, 4/5/2010 n. 2544).

Anche il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato in quanto la documentazione prodotta ha confermato la conoscibilità per tutti i partecipanti, prima dell’inizio della procedura selettiva, delle prove che gli stessi avrebbero dovuto sostenere per conseguire la idoneità.

I test sottoposti all’attenzione dei partecipanti rientrano, a buon titolo, in quelli attitudinali previsti dal menzionato art. 23 NFOT e appaiono, all’evidenza, finalizzati a formare, e valutare, assistenti arbitrali di eccellenza.

I test sono stati selezionati dal settore tecnico AIA ed i video sono tratti dall’archivio FIFA denominato “Interactive video test for offside situation” (doc. 12 AIA). All’evidenza, non possono essere condivise le argomentazioni esposte dal ricorrente sul punto.

Da ultimo questo Tribunale deve respingere, poiché inammissibile, anche il quarto motivo di ricorso. La richiesta del Sig. Boscarino di essere autorizzato “*con qualsiasi statuizione ... a poter presentare la domanda per l’ammissione al corso di qualificazione per assistente arbitrale degli organi tecnici nazionali per la stagione sportiva 2019/2020*” esula dai poteri di questo Tribunale, che può decidere in ordine alla legittimità o meno di un provvedimento adottato e non decidere in ordine ad un evento futuro.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rigetta il ricorso.

Dispone incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola

“”

Publicato in Roma il 5 ottobre 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini